



## **REGOLAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**(Approvato con delibera del Consiglio della Comunità Montana Valle del Santerno n. 17 – 14.06.2006)**

### **Art. 1 Finalità**

Il servizio di trasporto scolastico viene gestito per l'intero territorio giurisdizionale dalla Comunità Montana Valle del Santerno, su delega dei Comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese. Il trasporto scolastico è un servizio rivolto in via prioritaria ai ragazzi frequentanti le scuole elementari e medie.

Stante la particolare situazione della frazione di Sassoleone, è comunque garantito il servizio di trasporto scolastico relativamente al "Servizio materno prescolare" ivi collocato, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

E' istituito in primo luogo come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio, al fine di assicurare la frequenza scolastica degli alunni.

Secondariamente il servizio può essere esteso ad altre attività a carattere sociale ed educativo, purché rivolte ai frequentanti le scuole elementari, medie o materne.

### **Art. 2 Tipologia del servizio**

Il servizio viene concesso, su richiesta, agli alunni la cui abitazione non consenta di raggiungere a piedi la sede scolastica o i punti di raccolta.

Sono pertanto esclusi dal servizio gli alunni che risiedono ad una distanza dalla scuola minore di 1km, a meno che non risiedano lungo l'itinerario che gli scuolabus debbono comunque effettuare per assicurare il servizio agli aventi diritto, e a condizione che vi siano residui posti disponibili sul mezzo in servizio; tali casi di deroga dovranno essere valutati dal responsabile del servizio, e l'eventuale ammissione potrà comunque essere revocata in qualsiasi momento se sopravverranno domande da parte di alunni residenti ad una distanza dalla scuola superiore ad 1 km.

Il servizio di trasporto è organizzato dalla Comunità Montana, secondo gli indirizzi della L.R. n. 26/01 "Diritto allo studio ed apprendimento per tutta la vita", sulla base di un piano predisposto annualmente anche al fine di integrarlo con una utilizzazione programmata dei mezzi pubblici di trasporto.

In relazione alle specifiche situazioni tale servizio potrà essere garantito utilizzando: scuolabus, mezzi pubblici di linea, ricorrendo a convenzioni con altri comuni confinanti, affidando a chi si trova in possesso dei requisiti di legge l'effettuazione del servizio in particolari aree del territorio comunitario, o prevedendo rimborsi spese alle famiglie.

### **Art. 3 Servizi aggiuntivi**

Una volta garantito quanto previsto dal piano di trasporto scolastico, il servizio potrà essere esteso ad altre attività a carattere sociale o educativo, purché rivolte ai frequentanti le scuole elementari, medie o materne.

In primo luogo si prevede l'estensione del servizio ai bambini che frequentano la scuola materna (è comunque riservata priorità ai frequentanti le scuole elementari e medie).

Al riguardo l'accesso al servizio è consentito limitatamente ai casi in cui vi sia disponibilità di posti sui mezzi di trasporto impiegati, non siano necessarie variazioni di percorso, e si sia in grado di garantire il servizio di accompagnamento se richiesto dalla normativa vigente; gli eventuali costi relativi al servizio di accompagnamento saranno trattati come specificato al successivo art.8.

Se richiesto dai comuni si supporterà il servizio di pre/post scuola garantendo il trasporto degli alunni dai locali adibiti a questo servizio ai plessi scolastici e viceversa.

Si prevede inoltre l'effettuazione delle uscite di istruzione, nei limiti consentiti dalla capacità di trasporto dei mezzi in dotazione e subordinatamente alle esigenze prioritarie del servizio di trasporto casa/scuola.

Il servizio potrà inoltre essere esteso alle attività estive, come ad esempio i campi solari, in presenza in questo ultimo caso di un numero di richieste sufficientemente elevato da giustificare l'utilizzo.

Il costo aggiuntivo relativo a tali due ultimi servizi sarà posto a carico dei Comuni richiedenti.

#### **Art. 4 Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato in conformità al Decreto Ministeriale 31.01.1997 e successive modificazioni e integrazioni recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

Gli itinerari degli scuolabus vengono predisposti dal responsabile del servizio, sulla base delle domande presentate dai genitori dei bambini e dei ragazzi aventi diritto.

I percorsi vengono programmati con criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche.

Nei centri abitati gli utenti sono raggruppati in "centri di raccolta" presso i quali sono istituite le fermate degli scuolabus.

Al di fuori dei centri abitati le fermate vengono istituite nei punti più facilmente raggiungibili dagli utenti stessi, fatte salve le prioritarie condizioni di sicurezza.

Si esclude il trasporto a domicilio, come pure l'accesso ad aree e strade private salvo casi particolari da valutarsi da parte del responsabile del servizio.

Chi abbia scelto di frequentare un istituto scolastico diverso da quello territorialmente di pertinenza rispetto alle zonizzazioni predisposte dalla Giunta della Comunità Montana Valle del Santerno di intesa con i Comuni e con le Autorità scolastiche, provvede autonomamente, salvo giustificati motivi da valutarsi da parte della Giunta della Comunità Montana sulla base di una istruttoria tecnica predisposta dal responsabile del servizio.

Nel caso si verificano nel corso dell'anno scolastico cambi di residenza che portino l'alunno a risiedere in aree non di pertinenza del plesso scolastico frequentato, il servizio verrà mantenuto in essere limitatamente all'anno scolastico in corso a condizione che non alteri in modo significativo il piano di trasporti vigente.

I Comuni possono richiedere di trasportare alunni residenti in Comuni non facenti parte del territorio della Comunità Montana; in tal caso si farà riferimento a quanto stabilito al successivo art. 5.

#### **Art. 5 Alunni residenti in Comuni non facenti parte della Comunità Montana.**

Al fine di consentire il mantenimento dei plessi scolastici attualmente esistenti, nei casi in cui il numero di alunni iscritti e residenti nel territorio della Comunità Montana Valle del Santerno non risulti sufficiente allo scopo, i Comuni interessati possono richiedere che il servizio di trasporto scolastico venga assicurato anche ad alunni che pur risiedendo in Comuni non facenti parte della Comunità Montana intendono frequentarne le scuole.

In tal caso la Comunità Montana predisporrà apposita convenzione con i Comuni di residenza degli alunni.

Se tali Comuni riterranno di non farsi carico degli oneri del trasporto, tale spesa sarà posta a carico del Comune che ha avanzato richiesta in tal senso.

Per quanto concerne gli alunni che nel corso dell'anno scolastico 2002/03 si trovavano nella situazione suindicata, si garantirà il servizio fino ad esaurimento del ciclo di studi in corso con onere posto a carico della gestione associata del servizio. Oltre tale termine varrà quanto indicato ai commi precedenti.

#### **Art. 6 Fruizione del servizio**

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Comunità Montana Valle del Santerno.

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata in Comunità Montana entro il 31.03.

L'iscrizione ha validità per tutta la durata dell'ordine di scuola frequentato, salvo rinuncia scritta da presentarsi entro il 31.03 di ogni anno.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione nella quale attestino la piena conoscenza del presente regolamento.

La domanda si intende automaticamente accolta, salvo specifico e motivato diniego da parte dell'ufficio preposto alla gestione del servizio.

Tale diniego dovrà essere comunicato alle famiglie prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Le iscrizioni fuori termine, le rinunce e le variazioni nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte solo nel caso in cui non comportino modifiche al piano trasporti, siano motivate e debitamente documentate.

### **Art. 7 Pagamento del servizio**

La corresponsione delle rette mensili e l'entità degli eventuali rimborsi spese a favore delle famiglie, avviene in misura stabilita annualmente dalla Comunità Montana.

Il pagamento della retta mensile, indifferenziata per ogni ordine di scuola, deve essere effettuato anche nel caso in cui si utilizzi il servizio solo per l'andata o solo per il ritorno o solo in alcuni giorni della settimana .

Tali quote verranno pagate dagli utenti in due rate, tramite bollettini postali spediti a domicilio delle famiglie. La prima rata corrispondente all'importo dovuto per il periodo settembre-dicembre; la seconda rata corrisponde all'importo dovuto per il periodo gennaio-giugno.

Relativamente ai mesi di settembre e giugno la retta mensile viene dimezzata.

Nel caso in cui più fratelli usufruiscano del servizio, si applica al secondo fratello una riduzione del 50% della tariffa e a ciascun ulteriore fratello una riduzione del 75%.

### **ART. 8 Accompagnatori**

Poiché il servizio è rivolto prioritariamente ai bambini frequentanti le scuole elementari e medie, per i quali a norma di legge non è richiesta la presenza di un accompagnatore a bordo del mezzo, di norma non si prevede un servizio di accompagnamento.

Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus viene garantito, se necessario nei termini di legge, nel caso di presenza di bambini frequentanti la scuola materna.

Il servizio verrà effettuato da adulti non dipendenti dell'Ente, ed i costi relativi saranno posti a carico dei Comuni di residenza degli alunni, ad esclusione della situazione prevista al precedente art. 1.

### **Art. 9 Alunni portatori di handicap**

Nel caso sia richiesto il servizio di trasporto scolastico a favore di alunni portatori di handicap, si valuterà in relazione allo specifico caso se e secondo quali modalità sussistano le condizioni per garantire il servizio richiesto.

### **Art. 10 Responsabilità**

Il genitore, sottoscrivendo la domanda al servizio, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti che precedono e seguono la salita e la discesa dallo scuolabus.

La responsabilità dell'incolumità degli alunni sullo scuolabus durante il tragitto casa-scuola e viceversa compete alla ditta che effettua il servizio.

Fuori dallo scuolabus la responsabilità resta per intero ai genitori o al personale della scuola in relazione alla particolare fase di svolgimento del servizio.

I genitori degli alunni che utilizzano lo scuolabus o loro incaricati formalmente autorizzati tramite apposito modulo, sono tenuti a ricevere i bambini nel luogo ove gli stessi cessano di usufruire del servizio di trasporto scolastico.

In caso di assenza alla fermata delle persone di cui al comma precedente, gli alunni vengono riaccompagnati a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, alla forza pubblica.

Solo per gli alunni frequentanti le scuole elementari e medie i genitori potranno avanzare richiesta di autorizzazione alla discesa autonoma.

Tale richiesta potrà essere accolta o meno dal dirigente responsabile del servizio in relazione all'età del bambino ed alle condizioni di sicurezza del luogo nel quale è prevista la discesa dell'alunno dallo scuolabus.

L'autista, durante il servizio, non deve lasciare lo scuolabus; pertanto non può aiutare i bambini a salire o a scendere dal mezzo o per attraversare la strada.

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, in caso di neve, ghiaccio e in condizioni di impercorribilità o pericolosità delle strade, gli autisti sono autorizzati a stabilire se sia possibile o meno raggiungere determinate località, sia nel viaggio di andata a scuola che in quello di ritorno a casa.

Nel caso fosse impossibile raggiungere i punti di discesa previsti gli alunni verranno riaccompagnati a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, alla forza pubblica.

### **Art.11 Norme di comportamento**

Gli alunni che recheranno danni agli scuolabus, sia all'esterno che all'interno, saranno tenuti al rimborso delle spese che dovranno essere sostenute per le eventuali riparazioni.

I genitori degli alunni che persistentemente disturberanno i compagni o il personale addetto alla guida verranno informati dalla Comunità Montana Valle del Santerno; nel caso in cui la situazione perduri, dopo 2 richiami scritti comunicati ai genitori, si procederà alla sospensione del servizio.

### **Art. 12 Riparto dei costi.**

Il costo complessivo del servizio, (al netto dei proventi delle rette, di eventuali contributi, e di quanto posto a carico dei Comuni richiedenti così come stabilito ai precedenti art. 3, 5 e 8), verrà ripartito tra i Comuni associati così come segue:

- per il 25% in parti uguali
- per il 75% con riparto in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la gestione.